

Giovedì 17 maggio 2012

Commissione VI

VI COMMISSIONE PERMANENTE (Finanze) SOMMARIO

(omissis)

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 17 maggio 2012. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vieri Ceriani.

La seduta comincia alle 14.

Gianfranco CONTE, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-06863 Lo Monte e Zeller: Estensione ai lavori iniziati prima del 1° gennaio 2011 della possibilità di regolarizzare l'omessa comunicazione di inizio lavori ai fini della fruizione della detrazione del 36 per cento sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) rinuncia ad illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmatario.

Il Sottosegretario Vieri CERIANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) ringrazia il Sottosegretario per la risposta, come di consueto puntuale e chiara, dichiarandosi tuttavia insoddisfatto, in quanto la stessa, escludendo la possibilità di regolarizzare l'omissione del preventivo invio della comunicazione di inizio lavori al centro operativo di Pescara anche in relazione ai lavori iniziati in data antecedente al 1° gennaio 2011, minimizza la portata innovativa dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 16 del 2012 e ne contraddice la ratio.

In particolare, invita il Governo a riflettere sul fatto che, mentre la norma citata attribuisce efficacia preclusiva della fruizione dei benefici fiscali soltanto all'avvenuta constatazione della violazione, ovvero all'inizio di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore dell'inadempimento abbia avuto formale conoscenza, il riferimento all'effettuazione della comunicazione omessa entro il termine di presentazione della « prima dichiarazione utile » non comporta, di per sé, che non possano essere sanate, nel 2012, le omissioni riferite a periodi di imposta precedenti al 2011, anche in considerazione del fatto che la detrazione spettante per le spese di ristrutturazione edilizia è ripartita in più annualità.



Considera comunque positivo che il Governo abbia chiarito la propria posizione in materia, poiché ciò consentirà ai contribuenti di applicare correttamente la disposizione recata dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 16 del 2012, evitando, così, di incorrere in sanzioni.

(omissis)

XVI LEGISLATURA — ALLEGATO B AI RESOCONTI SEDUTA DEL 16 MAGGIO 2012

(omissis)

Interrogazioni a risposta immediata in Commissione:

VI Commissione:

LO MONTE, ZELLER e BRUGGER. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

l'articolo 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, « legge finanziaria 2008 », e successive modificazioni, in materia di proroga delle agevolazioni IRPEF per le spese di ristrutturazione edilizia, ha introdotto per gli anni 2008, 2009, 2010 e 2011, una proroga delle agevolazioni tributarie per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio; le agevolazioni in questione, corrispondenti ad una quota pari al 36 per cento delle spese sostenute, nei limiti di 48.000 euro per unità immobiliare, ferme restando le altre condizioni ivi previste, si applicano:

- a) agli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui all'articolo 31, della legge 5 agosto 1978, n. 457, recante norme per l'edilizia residenziale, e successive modificazioni, ivi compresi gli interventi di bonifica dell'amianto, di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2011;
- b) agli interventi di restauro e di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati, di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nel testo vigente al 31 dicembre 2003, che siano eseguiti dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2011, da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, le quali provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile entro il 30 giugno 2012, come da ultimo modificato dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, a decorrere dal 1° gennaio 2012;

l'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale 18 febbraio 1998, n. 41, «Regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia», ha introdotto, al fine di usufruire della detrazione IRPEF del 36 per cento sulle spese di ristrutturazione, l'obbligo di invio preventivo della comunicazione di inizio lavori, mediante raccomandata, al centro operativo dell'Agenzia delle entrate di Pescara, a pena di decadenza del beneficio stesso;



l'omissione o l'invio tardivo della suddetta comunicazione, da inviarsi mediante raccomandata, costituivano causa di decadenza del beneficio in questione, con possibile conseguente recupero del bonus fiscale da parte dell'Agenzia delle entrate;

l'articolo 7, comma 2, lettera q), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, ha disposto l'abrogazione, a partire dal 14 maggio 2011, dell'obbligo di comunicazione preventiva dei lavori al centro operativo di Pescara;

a norma della nuova disciplina, ai fini dell'agevolazione in questione e in alternativa alla comunicazione, si rende ora sufficiente l'indicazione, all'interno della dichiarazione dei redditi, dei dati catastali dell'immobile oggetto dell'intervento, degli estremi di registrazione dell'atto (comodato in forma scritta o contratto di locazione), nel caso in cui i lavori siano eseguiti non dal possessore dell'immobile ma dal detentore (comodatario o locatario), degli altri dati richiesti dall'Agenzia delle entrate che saranno individuati da un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate al fine del controllo:

per i lavori iniziati entro il 13 maggio 2011, l'applicazione della detrazione è subordinata all'invio preventivo della comunicazione a Pescara a pena di decadenza e solo per i lavori avviati tra il 1° gennaio 2011 e il 13 maggio 2011, l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 febbraio 2012, n. 16, offre la possibilità di sanare l'omesso invio, trasmettendo la comunicazione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile e versando con F24 la sanzione minima di 258 euro, sempreché, nel frattempo, non siano state avviate attività di accertamento a carico del contribuente –:

se, al fine di ottenere l'agevolazione del 36 per cento in materia di recupero del patrimonio edilizio, la suddetta possibilità di sanatoria per omesso preventivo invio della comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara, possa essere riconosciuta anche ai lavori iniziati in data antecedente quella del 1° gennaio 2011.

(5-06863).

(omissis)

Giovedì 17 maggio 2012

Commissione VI

ALLEGATO 3

5-06863 Lo Monte e Zeller: Estensione ai lavori iniziati prima del 1. gennaio 2011 della possibilità di regolarizzare l'omessa comunicazione di inizio lavori ai fini della fruizione della detrazione del 36 per cento sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento in esame gli onorevoli interroganti chiedono chiarimenti in merito alla corretta interpretazione degli adempimenti prescritti per la fruizione della detrazione del 36 per cento delle spese sostenute, prevista dall'articolo 1 delle legge n.



449 del 1997 per gli interventi di ristrutturazione edilizia, nei limiti di 48.000 euro per unità immobiliare.

Il riconoscimento della predetta detrazione d'imposta è subordinato al rispetto degli adempimenti previsti dall'articolo 1 del decreto ministeriale 18 febbraio 1998, n. 41, tra cui era previsto, in origine, l'obbligo di invio preventivo della comunicazione di inizio lavori, mediante raccomandata, al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate.

Gli onorevoli interroganti evidenziano che, a seguito dell'emanazione del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 (convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio2011, n. 106), a partire dal 14 maggio 2011, l'obbligo di comunicazione preventiva di inizio lavori è stato abrogato, prevedendo la nuova disciplina l'obbligo di indicazione dei dati catastali identificativi dell'immobile, oggetto degli interventi, nella dichiarazione dei redditi.

Gli Onorevoli interroganti precisano, altresì, che, per i lavori iniziati dal 1° gennaio al 13 maggio 2011 l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 febbraio 2012, n. 16 offre la possibilità di sanare l'omesso invio, trasmettendo la comunicazione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, versando con il modello F24 la sanzione minima di 258 euro, a condizione che non siano state avviate attività di accertamento a carico del contribuente.

Tanto premesso, gli onorevoli interroganti chiedono di sapere se, ai fini dell'agevolazione del 36 per cento in materia di interventi di recupero del patrimonio edilizio, la suddetta sanatoria per l'omesso preventivo invio della comunicazione di inizio lavori possa essere riconosciuta anche per i lavori iniziati in data antecedente il 1° gennaio 2011.

Al riguardo, l'Agenzia delle entrate ha rappresentato quanto segue.

L'articolo 7, comma 2, lettera *q*), del decreto-legge n. 70 del 2011, nel quadro degli interventi di semplificazione, ha sostituito la lettera *a*) dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto interministeriale n. 41 del 1998, richiedendo di « indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell'immobile e se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione e a conservare ed esibire a richiesta degli uffici i documenti che saranno indicati in apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate ».

In sostanza, a decorrere dal 14 maggio 2011, la disposizione ha sostituito l'obbligo di inviare la comunicazione preventiva di inizio lavori con l'obbligo di indicare taluni dati nella dichiarazione dei redditi e di conservare la documentazione prevista dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 149646 del 2 novembre 2011.

Per i lavori iniziati in data antecedente il 1° gennaio 2011, in base all'impianto normativo allora vigente, la comunicazione preventiva all'Agenzia delle entrate costituiva una condizione in assenza della quale era precluso il riconoscimento della detrazione.

Detta preclusione non si ritiene che possa essere superata invocando l'applicazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto- legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, secondo cui « la fruizione di benefici di natura fiscale o l'accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all'obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non è preclusa, sempre che la violazione non sia stata



constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altra attività amministrative di accertamento delle quali l'autore dell'inadempimento abbia avuto formale conoscenza, laddove il contribuente: [...] b) effettui la comunicazione ovvero esegua l'adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile [...] ».

La disposizione in argomento si applica in primo luogo per la regolarizzazione di omissioni verificatesi successivamente al 2 marzo 2012, data di entrata in vigore del predetto decreto-legge n. 16 del 2012, ed è, altresì, suscettibile di una limitata efficacia « retroattiva » per la regolarizzazione di omissioni realizzate in un periodo di imposta in relazione al quale il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi non è scaduto alla data del 2 marzo 2012.

Conseguentemente, non possono essere oggetto di regolarizzazione le comunicazioni che avrebbero dovuto essere effettuate nei periodi d'imposta 2010 e antecedenti, in relazione ai quali i termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi (il 30 settembre 2011 per il periodo di imposta 2010) sono scaduti prima del 2 marzo 2012.

L'Agenzia delle entrate, infine, riferisce che con una circolare di prossima emanazione saranno forniti chiarimenti in ordine alla regolarizzazione delle eventuali omesse comunicazioni relative ai lavori iniziati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 13 maggio 2011, tenendo conto che la comunicazione preventiva di inizio lavori è stata sostituita dall'obbligo di indicazione di taluni dati nella dichiarazione dei redditi.